

Ordinanza sulla geoinformazione (OGI)

Modifica del 14 aprile 2010

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'allegato 1 dell'ordinanza del 21 maggio 2008¹ sulla geoinformazione è modificato come segue:

Denominazione	Base giuridica	Servizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1) [servizio specializzato della Confederazione]	Geodati di riferimento	Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà	Livello di autorizzazione all'accesso	Servizio di telecaricamento	Identificatore
...							
Luoghi degli incidenti stradali	RS 741.57	USTRA			B		95
...							

II

La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2010.

14 aprile 2010

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹ RS 510.620